SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 1° febbraio 2023.

Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura.

Il Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2023, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Senatori Segretari.

2. Sull'ipotesi di integrazione in deroga al comma 2 dell'art. 5 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Senatori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

3. Qualora, per effetto della delibera di cui al comma 2 della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 4 si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

4. Il Presidente stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti, in numero non superiore a due per i Gruppi non rappresentati e non superiore a uno per i Gruppi di maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 3, coloro che ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo».

Roma, 1° febbraio 2023

Il Presidente: LA RUSSA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 1)

Presentato dai senatori PAITA, MALPEZZI, Barbara FLORIDIA, SPAGNOLLI, ROMEO, MALAN, DE POLI, RONZULLI e DE CRISTOFARO il 10 gennaio 2023.

Esaminato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 17 gennaio 2023.

Documento II, n. 1, esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 1° febbraio 2023.

23A00780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del commissario straordinario alla peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la peste suina africana è una malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Coppa Piacentina, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il *virus* agente della peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Coppa Piacentina di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela Salumi DOP piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0027781 del 19 gennaio 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola della Coppa Piacentina DOP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Coppa Piacentina, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Coppa Piacentina DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 12 gennaio 2023 da CSQA Certificazioni, organismo di controllo della DOP Coppa Piacentina, attestante che, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti.

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Coppa Piacentina, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0031859 del 23 gennaio 2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Coppa Picentina» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «COPPA PIACENTINA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Coppa Piacentina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 215 del 17 settembre 2014.

è così modificato:

Art. 2.

I suini debbono essere di peso di 160 Kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

è sostituita dalla frase seguente:

I suini debbono essere di peso di 160 Kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

23A00536

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulte-

riore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è una malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto Toscano, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto Toscano di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto Toscano, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0008264 del 10 gennaio 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2 «Zona di produzione» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso dei suini in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del Prosciutto Toscano DOP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto Toscano, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Prosciutto Toscano DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 5 gennaio 2023 da IFCQ, organismo di controllo della DOP Prosciutto Toscano, attestante che, dal 1° gennaio a 30 novembre 2022,

il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto Toscano, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0033720 del 24 gennaio 2023, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO TOSCANO» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013;

è così modificato:

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

è sostituita dalla frase seguente:

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

23A00537

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Piacentino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE)

n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» ed, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è una malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Salame Piacentino, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Salame Piacentino di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal consorzio di tutela Salumi DOP piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0027734 del 19 gennaio 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del Salame Piacentino DOP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Salame Piacentino, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Salame Piacentino DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 12 gennaio 2023 da CSQA certificazioni, organismo di controllo della DOP Salame Piacentino, attestante che, dal 1° gennaio a 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Salame Piacentino, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0031833 del 23 gennaio 2023, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Salame Piacentino», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Salame Piacentino» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Salame Piacentino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Salame Piacentino» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «SALAME PIACENTINO» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salame Piacentino» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 17 settembre 2014;

è così modificato:

Art. 2.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

è sostituita dalla frase seguente:

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

23A00538

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2.7.1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4,

punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGS.AF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell' epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela salumi DOP piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0027774 del 19 gennaio 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola della Pancetta Piacentina DOP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Pancetta Piacentina DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 12 gennaio 2023 da CSQA Certificazioni, organismo di controllo della DOP Pancetta Piacentina, attestante che, dal 1° gennaio a 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti.

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0031838 del 23 gennaio 2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

PROVVEDE:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PANCETTA PIACENTINA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REG. (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pancetta Piacentina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 216 del 17-09-2014.

è così modificato:

Art. 2.

I suini debbono essere di peso di 160 Kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino

pesante italiano definite ai sensi del reg CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

è sostituita dalla frase seguente:

I suini debbono essere di peso di 160 Kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del reg CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

23A00539

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 gennaio 2023.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2022.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integraazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quinquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o Territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2022, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.249.811;

America meridionale: 1.859.354;

America settentrionale e centrale: 515.170;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 309.083.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno unito, Slovacchia, Slovenia, Stato della Città del Vaticano, Svezia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

ALLEGATO

TABELLA STATI TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia)

ALBANIA	FINLANDIA
ANDORRA	FRANCIA
ANGUILLA	GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI
ARUBA	GERMANIA
AUSTRIA	GIBILTERRA
BELGIO	GRECIA
BERMUDA	GROENLANDIA
BIELORUSSIA	GUADALUPA
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	GUERNSEY
BOSNIA-ERZEGOVINA	GUYANA FRANCESE
BULGARIA	IRLANDA
CIPRO	ISLANDA
CROAZIA	ISOLA DI MAN
CURACAO	ISOLE CAYMAN
DANIMARCA	ISOLE FAER OER
ESTONIA	ISOLE FALKLAND
FEDERAZIONE RUSSA	ISOLE PITCAIRN
ISOLE TURKS E CAICOS	REGNO UNITO
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	REPUBBLICA CECA
ISOLE WALLIS E FUTUNA	RIUNIONE
JERSEY	ROMANIA
KOSOVO	SAINT BARTHELEMY
LETTONIA	SAINT MARTIN
LIECHTENSTEIN	SAINT PIERRE E MIQUELON

LITUANIA	SAN MARINO
LUSSEMBURGO	SANT'ELENA
MACEDONIA DEL NORD	SERBIA
MALTA	SINT MAARTEN
MARTINICA	SLOVACCHIA
MAYOTTE	SLOVENIA
MOLDOVA	SPAGNA
MONACO	STATO CITTA' DEL VATICANO
MONTENEGRO	SVEZIA
MONTSERRAT	SVIZZERA
NORVEGIA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
NUOVA CALEDONIA	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
PAESI BASSI	TURCHIA
POLINESIA FRANCESE	UCRAINA
POLONIA	UNGHERIA
PORTOGALLO	

TABELLA STATI TERRITORI
AMERICHE

AMERICA MERIDIONALE	AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
ARGENTINA	ANTIGUA E BARBUDA
BOLIVIA	BAHAMAS
BRASILE	BARBADOS
CILE	BELIZE
COLOMBIA	CANADA
ECUADOR	COSTA RICA
GUYANA	CUBA
PARAGUAY	DOMINICA
PERU’	EL SALVADOR
SURINAME	GIAMAICA
TRINIDAD E TOBAGO	GRENADA
URUGUAY	GUATEMALA
VENEZUELA	HAITI
	HONDURAS
	MESSICO
	NICARAGUA
	PANAMA
	REPUBBLICA DOMINICANA
	SAINT KITTS E NEVIS
	SAINT LUCIA
	SAINT VINCENT E GRENADINE
	STATI UNITI D’AMERICA

TABELLA STATI TERRITORI
ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	CONGO
ALGERIA	COREA
ANGOLA	COSTA D'AVORIO
ARABIA SAUDITA	EGITTO
ARMENIA	EMIRATI ARABI UNITI
AUSTRALIA	ERITREA
AZERBAIGIAN	ESWATINI
BAHREIN	ETIOPIA
BANGLADESH	FIGI
BENIN	FILIPPINE
BHUTAN	GABON
BOTSWANA	GAMBIA
BRUNEI	GEORGIA
BURKINA FASO	GERUSALEMME
BURUNDI	GHANA
CAMBOGIA	GIAPPONE
CAMERUN	GIBUTI
CAPO VERDE	GIORDANIA
CIAD	GUINEA
COMORE	GUINEA BISSAU

GUINEA EQUATORIALE	MONGOLIA
INDIA	MOZAMBICO
INDONESIA	MYANMAR
IRAN	NAMIBIA
IRAQ	NAURU
ISOLE COOK	NEPAL
ISOLE MARSHALL	NIGER

ISOLE SALOMONE	NIGERIA
ISRAELE	NIUE
KAZAKHSTAN	NUOVA ZELANDA
KENYA	OMAN
KIRGHIZISTAN	PAKISTAN
KIRIBATI	PALAU
KUWAIT	PAPUA NUOVA GUINEA
LAOS	QATAR
LESOTHO	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
LIBANO	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
LIBERIA	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
LIBIA	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
MADAGASCAR	RUANDA
MALAWI	SAMOA
MALAYSIA	SAO TOME’ E PRINCIPE
MALDIVE	SENEGAL
MALI	SEYCHELLES
MAROCCO	SIERRA LEONE
MAURITANIA	SINGAPORE
MAURITIUS	SIRIA
SOMALIA	
SRI LANKA	
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	
SUD AFRICA	
SUDAN	
SUD SUDAN	
TAGIKISTAN	
TAIWAN	

TANZANIA	
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	
THAILANDIA	
TIMOR ORIENTALE	
TOGO	
TONGA	
TUNISIA	
TURKMENISTAN	
TUVALU	
UGANDA	
UZBEKISTAN	
VANUATU	
VIETNAM	
YEMEN	
ZAMBIA	
ZIMBABWE	

23A00674

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Val Cismon società cooperativa sociale», in Sovramonte e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Val Cismon società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 202.049,00, si riscontra una massa debitoria di euro 494.055,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 330.822,00;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Val Cismon società cooperativa sociale», con sede in Sovramonte (BL) (codice fiscale 01100300258) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contrà Porti, n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00637

DECRETO 19 gennaio 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Salvare società cooperativa», in Brindisi.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2021 n. 108/2021, con il quale la società cooperativa «Salvare società cooperativa», con sede in Brindisi (codice fiscale n. 02189950740), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Leuzzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 aprile 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Leuzzi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giovanni Leuzzi, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Salvare società cooperativa», con sede in Brindisi (codice fiscale 02189950740), la dott.ssa Angela Fersini, nata a Brindisi (BR) il 10 novembre 1979 (codice fiscale FSRNGL79S50B180F), domiciliata in Brindisi (BR), via Santi, n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00638

DECRETO 19 gennaio 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S. Francesco d'Assisi - società cooperativa sociale», in Cerignola.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2019, n. 205/2019 con il quale la società cooperativa «San Francesco d'Assisi - Società cooperativa sociale», con sede in Cerignola (FG) (codice fiscale 02403990712), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Carella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Carella dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giovanni Carella, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Francesco d'Assisi società cooperativa sociale»,con sede in Cerignola (FG) (codice fiscale 02403990712), il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL78T03F842S), domiciliato in Nardò (LE), via Don Minzoni, n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00639

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 dicembre 2022.

Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 40).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per

pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Preso atto che il Comune di Arquata del Tronto, con delibera di consiglio comunale n. 43 del 2 dicembre 2022, ha approvato i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) delle aree perimetrate ai sensi dell'O.C.S.R. n. 25/2017, di Arquata capoluogo e delle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua, che definiscono il nuovo assetto urbanistico e disciplinano la ricostruzione sia pubblica che privata degli abitati distrutti;

Preso atto delle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, nel corso dei Consigli comunali di approvazione degli strumenti urbanistici di cui sopra e nei successivi incontri, circa l'attivazione dei poteri speciali per accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di urbanizzazione previsti nella pianificazione con riguardo alle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Arquata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e dalla struttura

del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato, nelle frazioni sopra citate, gravi ed estesi danneggiamenti del tessuto urbano, in particolare compromettendo gli spazi pubblici, la rete viaria, i muri di sostegno e il terrazzamento dei suoli, le infrastrutture a rete dei sottoservizi (rete idrica di approvvigionamento, rete di smaltimento delle acque bianche e nere, rete elettrica, illuminazione pubblica, rete di distribuzione del gas, e rete telefonica e dati) e che, in alcuni casi, hanno attivato dissesti idrogeologici che interessano l'ambito urbano;

Considerato che in esito ai risultati degli studi e degli approfondimenti geologici, geomorfologici e di microzonazione sismica alcune frazioni devono essere parzialmente o completamente delocalizzate e che, pertanto, nei nuovi siti occorre realizzare le opere di urbanizzazione primaria necessarie per poter avviare la ricostruzione degli edifici privati e la ricostituzione dei nuclei abitati;

Considerato che il Comune di Arquata del Tronto, sulla scorta degli elaborati costituenti i PUA approvati con D.C.C. n. 43/2022, in accordo con la Struttura commissariale e l'USR Marche, ha individuato tra le opere pubbliche in essi previste quelle ritenute indispensabili al fine di avviare la ricostruzione privata delle frazioni maggiormente danneggiate;

Considerato che gli interventi necessari possono essere individuati secondo le tipologie ed entità previste dalla presente ordinanza, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Arquata, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto, per un totale complessivo di euro 35.245.061,41;

Considerato che per dare attuazione alle previsioni di riassetto urbanistico e di parziale o completa delocalizzazione degli abitati, come approvate nei PUA, il Comune di Arquata del Tronto deve provvedere all'acquisizione tramite esproprio dei terreni ove sono previste le nuove edificazioni, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Arquata, per un importo complessivo di euro 778.016,10, non già previsto in altri programmi finanziati;

Considerato che la celere realizzazione delle opere di urbanizzazione prioritarie dei PUA è determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia;

Considerato che gli interventi sopra descritti sono necessari e urgenti al fine di riportare la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di persone e mezzi, compresi quelli che devono provvedere alla ricostruzione dell'abitato, nonché riattivando le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi essenziali, oggi fortemente compromessi con riguardo sia alla rete idrica di approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla rete di distribuzione del gas, alla banda ultra larga, e alla rete telefonica;

Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare la sicurezza del territorio e recuperare spazi pubblici, rete viaria e sottoservizi, che assolvono a un fondamentale servizio pubblico;

Considerato che il Piano urbanistico attuativo (PUA) approvato dal Comune di Arquata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 con delibera C.C. n. 43/2022 ha inserito gli interventi di cui sopra tra quelli da realizzare in via prioritaria, e che si rende ora necessario dare attuazione a tale strumento urbanistico;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di realizzazione unitario e coordinato delle infrastrutture sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Arquata del Tronto, come meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 36.465.987,06 non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione delle opere di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che l'USR Regione Marche ha manifestato la disponibilità a curare l'attuazione delle opere prioritarie sopra descritte, per le quali è dotato di esperienza pregressa, valutata in base al volume di appalti portati a termine e quelli attualmente in corso, attinenti proprio alla natura degli interventi sopra descritti, nonché di adeguata dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente;

Considerato che il Comune di Arquata del Tronto concorda con l'individuazione dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere all'USR Regione Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per importi fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in applicazione dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, di consentire di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto del tessuto urbano, di sistemazione delle aree interessate dalle delocalizzazioni, di rifacimento dei sottoservizi e di ripristino della viabilità nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo in Comune di Arquata del Tronto, danneggiate dagli eventi sismici. I suddetti interventi, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma e sue modalità di aggiornamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Marche e dal Comune di Arquata del Tronto, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto:

a) in frazione di Pretare:

1) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 400.230,00

2) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 994.496,75

3) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.408.923,85

b) in frazione di Piedilama:

4) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.466.425,00

5) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 694.827,80

6) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.308.197,68

c) in frazione di Vezzano:

7) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 773.430,00

8) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 34.834,55

9) Interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 250.000,00

d) in frazione di Pescara del Tronto:

10) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 10.709.565,00

11) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.030.736,25

12) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.289.947,98

e) in frazione di Tufo:

13) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.065.005,00

14) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 208.770,05

15) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 557.985,37

f) in frazione di Capodacqua:

16) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.915.645,00

17) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 682.496,65

18) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.607.102,80

19) Interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 150.000,00

g) in frazione di Trisungo:

20) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro euro 803.908,00

21) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.335.443,23.

per un importo totale pari a euro 35.687.970,96 non già previsto in altri programmi finanziati.

2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi:

a) le infrastrutture oggetto della presente ordinanza hanno un notevole impatto sociale, per cui la loro celere realizzazione o ricostruzione risulta determinante per contrastare il prolungato disagio della popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia;

b) si rende necessario riportare con urgenza la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di persone e mezzi, compresi quelli che devono provvedere alla ricostruzione dell'abitato, nonché riattivando le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi essenziali, oggi fortemente compromessi con riguardo sia alla rete idrica di approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla rete di distribuzione del gas, alla banda ultra larga, e alla rete telefonica;

c) gli interventi in oggetto incidono sulle altre attività di ricostruzione post sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le infrastrutture sopra richiamate;

d) il Piano urbanistico attuativo (PUA) approvato dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 con delibera C.C. n. 43/2022 ha inserito gli interventi di cui sopra tra quelli da realizzare in via prioritaria e si rende pertanto necessario dare attuazione a tale strumento urbanistico.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub Commissario incaricato, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'USR Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Regione Marche è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio.

6. Il soggetto attuatore può avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche.

7. Il Comune di Arquata del Tronto provvede alle procedure espropriative eventualmente necessarie all'occupazione e/o all'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il sub-Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Acquisizione delle aree oggetto di nuova localizzazione di abitati

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso coordinato delle acquisizioni dei terreni necessari a dare attuazione alle previsioni di riassetto urbanistico e di parziale o completa delocalizzazione degli abitati, come approvate nei PUA delle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo in Comune di Arquata del Tronto, danneggiate dagli eventi sismici, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Arquata come di seguito riportato:

a) in frazione di Pretare:

23) Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 122.196,00;

b) in frazione di Piedilama:

24) Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 152.216,00

c) in frazione di Vezzano:

25) Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 22.644,00;

d) in frazione di Pescara del Tronto:

26) Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 358.564,50;

e) in frazione di Tufo:

27) Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 14.048,50;

f) in frazione di Capodacqua:

28) Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo pari a euro 108.347,10;

per complessivi euro 778.016,10, non già previsti in altri programmi finanziati.

2. Il Comune di Arquata del Tronto provvede all'acquisizione delle aree ove previste per le nuove edificazioni tramite procedura di esproprio con fondi a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti riportati al comma precedente, e può applicare a tale procedura le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

Modalità di esecuzione degli interventi Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, com-

ma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

4. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, di qualunque importo, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità.

5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

6. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

7. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

10. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

11. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

12. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

13. Ove ne sussistano le condizioni, indipendentemente dall'ordine di priorità degli interventi di cui all'Allegato 1, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

14. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza da parte del soggetto attuatore, nonché l'acquisizione delle aree di cui all'art. 5 della presente ordinanza da parte del Comune, è possibile procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

15. Le disposizioni di cui al precedente comma 14 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 36.465.987,06, di cui euro 35.687.970,96 per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonché euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza l'USR Regione Marche all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta dell'USR Regione Marche.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 270

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00540

ORDINANZA 30 dicembre 2022.

Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco – Quartiere La Madonnetta. (Ordinanza speciale n. 41).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i *sub*-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Pioraco e dalla struttura del sub-Commissario, con la collaborazione dell'USR Marche, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza, che esamina la priorità degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, opera la ricognizione degli interventi in termini di criticità ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) il quartiere residenziale del Comune di Pioraco denominato «Madonnetta» è individuato dal PRG come zona residenziale di completamento ed è interessato da vincoli derivanti dalla presenza del fiume Potenza; l'insediamento si compone principalmente di edifici isolati in muratura, di proprietà privata e, per quattordici unità immobiliari, di proprietà dell'ERAP;

b) l'area centrale dell'insediamento è stata perimetrata ai sensi dell'ordinanza n. 25/2017, in quanto caratterizzata da cedimenti fondali differenziali su alcuni fabbricati, da fenomeni di instabilità dei terreni in condizioni dinamiche e fenomeni di subsidenza di fondazione di alcuni fabbricati ed infrastrutture presenti, su cui si è aggiunto il danno provocato dagli eventi sismici;

c) l'area perimetrata comprende undici edifici multipiano, di cui uno agibile e dieci inagibili con danno grave;

d) l'area è classificata come «zona instabile» dalla microzonazione sismica di 3° livello del Comune di Pioraco (ord. n. 24/2017), redatta dal Centro di microzonazione sismica, e precisamente come «Zona di attenzione per cedimenti differenziali/crolli/*sinkhole* di instabilità differenti-ZA cd. *Open data* struttura commissariale, https://sisma2016data.it/microzonazione - tuttavia, l'analisi della risposta sismica locale (vale a dire in quale misura determinate caratteristiche geotecniche amplificano gli effetti del sisma) evidenzia una significativa amplificazione sismica, più rilevante di quella indicata dalla MS3, causata in questo caso da uno strato di argilla sottoconsolidata rilevato dalle indagini;

Considerato che il Comune di Pioraco ha affidato all'Università politecnica delle Marche una «ricerca relativa allo studio delle caratteristiche strutturali e di edificabilità del quartiere Madonnetta sito nel Comune di Pioraco», con nota acquisita agli atti del Comune di Pioraco, con prot. n. 4028 del 14 giugno 2021, e che l'Università politecnica delle Marche ha trasmesso la «Relazione inerente alla ricerca scientifica avente ad oggetto lo studio della perimetrazione del quartiere "Madonnetta" sito nel Comune di Pioraco (MC)» e la giunta comunale ne ha preso formalmente atto con delibera n. 68 del 9 luglio 2021;

Preso atto che con nota acquisita agli atti della struttura commissariale, prot. CGRTS 59144-A-8/11/2021, il Comune di Pioraco ha inviato una relazione recante una preliminare proposta di ricostruzione del quartiere, articolata in due diverse alternative progettuali che sono state valutate dal servizio tecnico per gli interventi della ricostruzione della struttura commissariale e i cui esiti sono stati oggetto di consultazioni con la popolazione, tenutesi in più occasioni;

Preso atto che dalla consultazione è emersa la condivisa volontà di approfondire l'alternativa progettuale che persegue gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla ricostruzione del quartiere, ricorrendo nella forma più ampia possibile alle vigenti disposizioni di legge e di ordinanza e l'opportunità di procedere alla redazione di un Piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata in quanto le attività svolte sinora, supportate e orientate dagli studi effettuati dall'Università politecnica delle Marche, delineano una chiara strategia di azione e rendono il PUA, per contenuti ed efficacia, lo strumento più idoneo al prosieguo dell'*iter*;

Considerato che a partire dai fenomeni di subsidenza e amplificazione locale, è emersa la necessità di ricostruire con una significativa riduzione del carico urbanistico nell'area perimetrata e la conseguente impossibilità di ricostruire tutto l'edificato attuale nello stesso sito limitando l'altezza massima degli edifici a tre piani complessivi e che dall'approfondimento effettuato dall'Ufficio sisma comunale è emerso che attualmente in loc. Madonnetta, all'interno dell'area perimetrata, sono collocati undici immobili di cui uno solo agibile ma con altezza superiore ai tre piani massimi consentiti e dieci inagibili di cui solo due risultano conformi ai tre piani massimi consentiti, mentre tutti gli altri vanno dai quattro ai sei piani totali ed è quindi necessario delocalizzare la superficie in eccedenza in altre aree da individuare;

Considerato che con nota del Comune di Pioraco del 14 gennaio 2022, acquisita al prot. CGRTS0000880-A-14/01/2022, il comune ha rappresentato, tra l'altro, la necessità di proseguire con le attività di redazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) per l'area perimetrata del quartiere «Madonnetta» e di ritenere il programma straordinario di ricostruzione strumento non idoneo per risolvere le problematiche del quartiere in questione, e che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con nota del 27 gennaio 2022, acquisita al prot. CGRTS-0002080-A-27/01/2022, ha condiviso tale proposta riconoscendo il piano urbanistico attuativo strumento indispensabile per governare la ricomposizione fondiaria dell'area, che si rende indispensabile a seguito delle conclusioni dello studio geologico/geotecnico dell'università;

Preso atto che il Comune di Pioraco, avvalendosi della consulenza della stessa Università politecnica delle Marche (UNIPM), acquisito il finanziamento *ex* ordinanza n. 39/2017, ha predisposto una prima ipotesi di piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata proponendo l'assetto planimetrico e il dimensionamento delle volumetrie, illustrato alla cittadinanza e all'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP), per la delocalizzazione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo che oggi insistono nell'area perimetrata e dell'interesse alla ricostruzione in altro sito, anche sulla base di proposte e intese tra il comune e i privati;

Preso atto che l'ERAP ha espresso formale assenso alla delocalizzazione e/o riacquisto di abitazioni equivalenti, delle quattordici unità immobiliari di proprietà oggi pre-

senti nel quartiere «Madonnetta», nonché alla cessione delle aree originarie (sedimi e pertinenze, o loro corrispondenti diritti se indivise) mediante atto convenzionale il cui schema sarà allegato alla proposta di PSR di cui alla presente ordinanza e che a tal fine provvederà ad emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per l'individuazione dei siti di delocalizzazione più idonei;

Preso atto di quanto espresso dalla cittadinanza a seguito degli interpelli del Comune di Pioraco del 19 luglio 2022 e del 25 ottobre 2022 con i quali i proprietari delle unità immobiliari da demolire hanno espresso le loro volontà riguardo al luogo dove ricostruire, nel sito attuale o tramite delocalizzazione in altri siti;

Preso atto della nota n. 8773 del 24 novembre 2022 - con la quale il sindaco di Pioraco ha trasmesso la documentazione integrativa al resoconto finale sulle dichiarazioni di volontà pervenute a seguito del secondo interpello inviato a tutti i proprietari;

Preso atto della delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022 con cui viene approvata la carta planivolumetrica aggiornata della proposta di PSR di ricostruzione del quartiere Madonnetta e la proposta progettuale del condominio, da delocalizzarsi presso l'area della *ex* Stracceria del Comune di Pioraco;

Ritenuto di dover disciplinare una procedura semplificata e accelerata per l'approvazione di un PSR quale atto di natura programmatica e di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica con valenza urbanistica anche preordinata all'esproprio nelle parti in cui prevede deroghe a tale pianificazione;

Ritenuto necessario avviare tempestivamente gli interventi, da eseguirsi nell'area Madonnetta, relativi alla demolizione degli edifici danneggiati i cui volumi eccedono oltre i tre piani massimi consentiti nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

Considerato che dalla relazione del sub-Commissario sono individuati i seguenti interventi da attuare:

ricostruzione in sito:

a) demolizioni edifici esistenti;

b) realizzazioni urbanizzazioni;

c) ricostruzione edifici privati;

delocalizzazione volumi fuori sito:

d) acquisto ed eventuale ristrutturazione alloggi ERAP;

e) costruzione altri alloggi privati e pertinenze;

f) acquisto immobili equivalenti per altri alloggi privati e pertinenze;

Ritenuto che per la complessità degli obiettivi, la contestualità delle azioni e la compresenza di soggetti pubblici e privati, gli interventi di ricostruzione del quartiere «Madonnetta» di Pioraco assumono un carattere di criticità e urgenza;

Ritenuto necessario, in considerazione della peculiarità della situazione, pervenire ad una proposta di PSR del Comune di Pioraco che contenga il nuovo assetto urbanistico del quartiere, gli adeguamenti dei lotti fondiari, la traslazione dei sedimi, le eventuali modifiche delle sagome degli edifici, delle unità immobiliari, degli attuali livelli di piano, la mobilità interna nel quartiere de La Madonnetta nonché l'assetto delle aree dove verranno edificati gli immobili soggetti a delocalizzazione con la specifica della eventuale differente destinazione riconoscendosi, altresì, a tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

Ritenuto che l'adozione della proposta di PSR avvenga sulla base della planivolumetria approvata con la citata delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022, redatta agli esiti dello studio dell'Università politecnica delle Marche e previa consultazione dei cittadini, anche in udienza pubblica, per raccogliere le loro osservazioni rispetto alle diverse opzioni di ricostruzione sopra descritte in modo tale che l'U.S.R. possa procedere alla predisposizione definitiva della pianificazione ai fini dell'approvazione e, acquisito l'esito positivo della Conferenza permanente, all'approvazione con decreto del vice Commissario.

Ritenuto che per la predisposizione della pianificazione definitiva il comune e l'USR Marche possono avvalersi del supporto dell'Università politecnica delle Marche;

Considerato che dalla relazione del sub-Commissario emerge altresì che:

1. La ricostruzione del Comune di Pioraco è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi pubblici e privati, nonché della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

2. La natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città;

3. La demolizione degli edifici, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e il rifacimento delle strade del quartiere sono opere prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dell'intero edificato;

4. Gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunità, propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuità della ricostruzione;

5. Il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria comunali è considerato un intervento prioritario ed urgente per consentire la piena funzionalità delle reti e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario di predisporre un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati per la stretta interazione tra la ricostruzione pubblica e privata, dando priorità alle demolizioni e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per lo stretto legame morfologico tra la pianificazione dell'opera pubblica e assetto urbano dell'insediamento

privato, che vede le opere di urbanizzazione ritagliare il lotto per determinare gli attacchi a terra degli edifici;

Considerato che, in relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione. L'intervento unitario di demolizione e ripristino delle aree di sedime su cui verranno edificati i nuovi immobili e delle opere di urbanizzazione primaria contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto del Comune di Pioraco;

Ritenuto che risulta necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e che si rende altresì necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto più ampio della sua globalità, al fine di assicurare ogni utile e opportuno coordinamento degli interventi di ricostruzione privata;

Considerato, in particolare che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione del quartiere Madonnetta, è necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Considerato che la ricostruzione de la Madonnetta, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprietà ed urbanistico anche con riferimento alla demolizione degli edifici con volumetria superiore alla massima consentita, alla rimozione delle macerie degli edifici privati, realizzazione del tracciato viario di cantiere, volumetrie, sagome degli edifici, predisposizione di impianti provvisori, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettività ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino dei luoghi e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Considerato che è necessario coinvolgere l'USR Marche, per l'attuazione degli interventi di demolizione finalizzate alla rapida attivazione dei cantieri di ricostruzione pubblica e privata nel quartiere Madonnetta;

Considerato che gli interventi ad iniziativa pubblica di demolizione degli edifici pubblici e privati così come quelli di accantieramento e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi nell'area Madonnetta, oltreché quelli di delocalizzazione delle unità ERAP, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie che verranno prodotte;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione della Madonnetta e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori non possono essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri e in una seconda fase dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato che per gli interventi relativi alle demolizioni, alla realizzazione degli immobili ERAP e delle opere di urbanizzazione si rende necessario stanziare i seguenti importi, stimati in analogia ad altri interventi o in forza di valutazione parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Pioraco e la struttura del sub-Commissario, come meglio illustrati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza per un importo presuntivo di spesa pari a euro 8.305.282,00 di cui euro 1.691.065,98 già finanziati con ordinanza n. 109 del 2020:

demolizioni edifici esistenti	euro 4.015.000,00;
realizzazione urbanizzazioni strade, marciapiedi, parcheggi	euro 825.000,00;
acquisto e ristrutturazione per delocalizzazione alloggi Erap	euro 3.425.282,00 di cui euro 1.691.065,98 già finanziati allo scopo con ordinanza n. 109 del 2020;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Pioraco, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali;

Ritenuto opportuno assegnare al Comune di Pioraco tutte le attività correlate all'approvazione dei piani, ai procedimenti espropriativi e di ricomposizione fondiaria e ad ogni adempimento urbanistici necessari alla realizzazione degli interventi privati all'interno della Madonnetta e all'esterno di essa nella zona «*ex* Stracceria» e individuare i seguenti soggetti, dotati dei necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, come idonei a svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza:

l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per la demolizione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione interne alla Madonnetta;

l'ERAP per l'acquisto e ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica da delocalizzare;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato n. 1 e di quelli privati sono individuate le tempistiche e modalità coordinate di attuazione;

Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attività, essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore europeo e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto necessario derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco e le modalità di ricostruzione degli immobili pubblici e privati già presenti nell'area Madonnetta e da delocalizzare.

2. Con la presente ordinanza, acquisita la planivolumetria predisposta dal Comune di Pioraco ed approvata con delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022, che costituisce proposta di PSR, si dispone la procedura semplificata per l'adozione della proposta di PSR del quartiere Madonnetta nonché l'approvazione degli interventi urgenti e propedeutici relativi alla demolizione degli edifici e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

3. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre.

5. La ricostruzione del quartiere Madonnetta è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. I soggetti attuatori designati e il Comune di Pioraco, coordinati dal sub-Commissario, adottano per quanto di competenza ai sensi della presente ordinanza, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

Art. 2.

Procedure per l'adozione del PSR del quartiere Madonnetta

1. Il Comune di Pioraco, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, provvede alla pubblicazione della proposta di PSR di cui alla planivolumetria approvata con delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022 e trasmessa alla struttura commissariale e all'USR, elaborata in coerenza con i criteri progettuali contenuti nella «Relazione inerente alla ricerca scientifica avente ad oggetto lo studio della perimetrazione del quartiere "Madonnetta" sito nel Comune di Pioraco (MC)», sviluppata dall'Università politecnica delle Marche e acquisita agli atti del comune, tenuto conto degli esiti della prima fase delle attività, come descritta in premessa, nonché dei principi di rigenerazione urbana. Entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione, la popolazione interessata esprime eventuali osservazioni.

2. All'esito delle consultazioni, entro venti giorni, il Comune di Pioraco adotta con delibera consiliare la proposta di PSR, pronunciandosi sulle osservazioni dei cittadini interessati e adeguando il programma.

3. Entro cinque giorni dall'adozione, il comune provvede a trasmettere la proposta di PSR all'USR Marche, per la predisposizione definitiva del programma.

4. L'U.S.R., entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PSR, procede alla predisposizione definitiva del programma e invia lo stesso alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 per l'acquisizione del parere.

5. Acquisito l'esito positivo della Conferenza permanente, il PSR è approvato con decreto del vice Commissario.

6. Per le attività di cui al presente articolo il Comune di Pioraco e l'USR Marche possono avvalersi del supporto dell'Università politecnica delle Marche.

7. Il PSR approvato con le modalità di cui al presente articolo è definito con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio.

Art. 3.

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del Comune di Pioraco, il sub-Commissario, l'USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i relativi provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. A tali fini il sub-Commissario, l'USR Marche e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione tenendo conto della prima ipotesi di programma di ricostruzione dell'area perimetrata predisposta dal comune circa l'assetto planimetrico e il dimensionamento delle volumetrie.

3. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per il monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di *governance* della ricostruzione.

4. Ferme restando le funzioni spettanti al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR svolge le funzioni di soggetto attuatore degli interventi pubblici di demolizione e realizzazione delle urbanizzazioni primaria nell'area Madonnetta e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata. Per gli interventi di propria competenza ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo. Si interfaccia con il tavolo permanente di coordinamento e adegua le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi all'avanzamento della ricostruzione complessiva;

b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, adottando la proposta di PSR di cui all'art. 2, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attività di competenza previste nella presente ordinanza;

c) l'ERAP Marche svolge le funzioni di soggetto attuatore per la delocalizzazione delle unità immobiliari fuori dall'area della Madonnetta da attuarsi mediante acquisto di immobili e l'eventuale ristrutturazione degli stessi.

Art. 4.

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del Comune di Pioraco adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi;

c) indice e presiede la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f) monitora lo stato di attuazione del PSR e degli interventi pubblici invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, il comune e i soggetti attuatori ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni, nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi;

g) avvia, ove necessario, il procedimento relativo all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

4. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 5.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Per la realizzazione delle opere di demolizione e delle opere di urbanizzazione primaria urgenti e propedeutiche alla ricostruzione del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco, l'USR Marche è individuato quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacità operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento. Procede a tutti gli adempimenti necessari, all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione dei progetti e all'affidamento dei lavori relativi agli interventi di sua competenza.

2. Il comune provvede all'approvazione della proposta di PSR e dei singoli progetti relativi agli interventi di sua competenza. Individua, altresì, le aree per le quali è

necessaria la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, e provvede all'attuazione delle procedure espropriative, laddove necessarie, e alle attività relative alla ricomposizione fondiaria.

3. L'ERAP Marche, in qualità di ente proprietario degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento per l'acquisto di immobili analoghi anche da rifunzionalizzare per mezzo di specifici lavori.

4. I soggetti attuatori possono avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico, o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche.

5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di ricostruzione del Comune di Pioraco, come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Gli interventi ad iniziativa pubblica, regolati salvo diversa previsione dal decreto legislativo n. 50/2016, sono di seguito individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata, come risultanti dalla proposta di P.S.R. da approvarsi da parte del Comune di Pioraco:

a) demolizioni di edifici esistenti, infrastrutture viarie e sottoservizi euro 4.015.000,00;

b) realizzazione urbanizzazioni strade, sottoservizi, marciapiedi, parcheggi euro 825.000,00;

c) servizi tecnici e consulenze in capo al comune, in particolare per espropri e ricomposizione fondiaria euro 40.000,00;

d) acquisto e ristrutturazione per delocalizzazione alloggi Erap euro 3.425.282,00 di cui euro 1.691.065,98 già finanziati allo scopo con ordinanza n. 109 del 2020.

3. Gli interventi ad iniziativa privata, regolati con le modalità della normativa per la ricostruzione privata, coincidono con la ricostruzione degli edifici privati da effettuarsi all'interno e all'esterno dell'area Madonnetta nonché con il riacquisto di immobili analoghi.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Pioraco e l'USR Marche:

a) costituiscono interventi di particolare valore per la comunità locale e sono interventi prodromici alla ricostruzione privata del quartiere Madonnetta, aventi carattere di urgenza per consentire la rinascita della città;

b) la ricostruzione del quartiere Madonnetta è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati;

c) si rende necessario redigere una proposta di PSR, da adottarsi con procedure semplificate, che costituisca strumento di variante urbanistica e vincolo finalizzato all'avvio delle procedure di espropriazione dei terreni, ove necessario;

d) si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati per la stretta interazione tra la ricostruzione pubblica e privata, dando priorità alle demolizioni e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per lo stretto legame morfologico, tra la pianificazione dell'opera pubblica e assetto urbano dell'insediamento privato.

5. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione. L'intervento unitario di demolizione e ripristino delle aree di sedime su cui verranno edificati i nuovi immobili, delle opere di urbanizzazione primaria contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.

6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dall'USR Marche e dal sub-Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le attività e singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche e alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi di ricostruzione.

Art. 7.

Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità di variazione del sedime dell'edificio preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione, la proposta di PSR di cui al precedente art. 2 contiene la esatta localizzazione del singolo edificio con variazione del sedime, nel

rispetto dei limiti di altezza e di volume dettati dagli studi scientifici dell'Università politecnica delle Marche e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo. Per la definizione della nuova geometria delle aree di sedime degli edifici, secondo quanto contenuto nella proposta di PSR, il Comune di Pioraco provvede all'acquisizione delle proprietà delle particelle. Concluse le opere di urbanizzazione da parte dell'USR, il comune provvede alla nuova divisione delle particelle e assegnazione ai vari proprietari tramite atto convenzionale. L'acquisizione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si fonda sulla definizione di un accordo che prevede la cessione volontaria dei suoli da parte degli amministratori di condominio al comune e la consequenziale riconsegna dei lotti una volta realizzate le opere di urbanizzazione.

3. Le procedure di cui al precedente comma 2 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con un atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti da allegare alla proposta di PSR. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 2.

4. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure semplificate disciplinate dall'art. 59 del TURP, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento sia superiore ai limiti previsti.

5. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute in materia dalla normativa vigente. Ai fini del calcolo dei contributi per gli immobili delocalizzati si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, capo II, parte II del testo unico della ricostruzione privata.

Art. 8.

Disposizioni relative alle demolizioni degli edifici

1. L'USR, in qualità di soggetto attuatore, procede all'attuazione degli interventi di demolizione degli edifici di cui alla presente ordinanza in virtù delle disposizioni dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, fatte salve le facoltà derogatorie di cui all' art. 11.

2. Gli oneri necessari all'attuazione degli interventi di demolizione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria disponibilità e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Per la ricostruzione privata, ove la demolizione degli edifici venga effettuata su iniziativa pubblica con impiego di fondi appositamente stanziati, non è applicabile la maggiorazione prevista nell'allegato 7 del TURP lettera *d)*.

Art. 9.

Delocalizzazioni

1. La delocalizzazione degli immobili di proprietà dell'ERAP e dei privati che hanno optato per la ricostruzione fuori dell'area Madonnetta può avvenire mediante ricostruzione in altro sito ovvero mediante acquisto di un nuovo immobile presente sul territorio del comune o di comuni limitrofi, anche al fine di contenere il consumo di suolo.

2. Ai fini dell'acquisto di immobili può essere riconosciuto ai privati il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'immobile esistente da acquistare deve essere agibile e non abusivo. Il costo dell'acquisto dell'area di atterraggio è a valere sul contributo spettante. Il costo della dichiarazione di idoneità statica, così come le spese notarili e catastali, sono inclusi nella già menzionata maggiorazione del 30% del costo convenzione. È esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o monetizzazione, in quanto non previsto dalla legislazione vigente.

3. Ai fini della ricostruzione degli immobili ERAP, per la verifica di congruità della spesa di acquisto di aree e immobili sono adottati i massimali di importo per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla DG della Regione Marche in vigore ai sensi della DGR Marche n. 1499/2006 «Aggiornamento limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (nuovo regime) - giugno 2022», non è pertanto richiesta la verifica di congruità della spesa di acquisto da parte di soggetti terzi.

4. L'ERAP, al fine di diminuire la volumetria sul quartiere nel rispetto dei criteri progettuali di cui all'ipotesi progettuale presentata dal comune, trasmette formalmente al comune l'assenso alla delocalizzazione delle quattordici unità immobiliari di proprietà oggi presenti nel quartiere «Madonnetta», nonché alla cessione delle aree originarie (sedimi e pertinenze, o loro corrispondenti diritti se indivise). Provvede inoltre ad emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per l'individuazione in territorio comunale delle più opportune soluzioni di delocalizzazione/riacquisto delle suddette proprietà e, ad esito della manifestazione di interesse, individua in territorio comunale le più opportune soluzioni abitative per la delocalizzazione delle quattordici unità immobiliari di sua proprietà e/o il riacquisto di abitazioni equivalenti sismicamente adeguate o da adeguare ai sensi di legge, sulla base di una valutazione di costi/benefici improntata ai criteri sopra indicati.

5. Gli amministratori di condominio, i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono, ove necessario, alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del

decreto-legge n. 189 del 2016 e a trasmettere al comune, entro il termine massimo di venti giorni, gli accordi relativi alla ricomposizione fondiaria degli immobili da ricostruire in sito, da allegarsi all'atto di programmazione-pianificazione. Al termine della ricostruzione provvedono al ri-accatastamento e alla variazione di conservatoria immobiliare, fermo restando che tali spese sono riconosciute nell'ambito del contributo concesso per la ricostruzione.

6. L'acquisizione da parte del comune delle aree dove verranno riedificati gli immobili secondo il nuovo progetto avviene mediante la definizione di un accordo che prevede la cessione volontaria dei suoli da parte degli aventi diritto al comune e la riconsegna dei lotti una volta realizzate le opere di urbanizzazione primaria. L'approvazione del PSR costituisce comunque dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.

Art. 10.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori che ne ravvisino la necessità, può operare, una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al precedente comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 11.

Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi pubblici

1. Per le opere pubbliche di cui alla presente ordinanza l'approvazione della proposta di PSR equivale a variante urbanistica e avvio del procedimento di esproprio.

2. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalità:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

4. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

7. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla

stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

9. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

11. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

12. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

15. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi e per ragioni di specializzazione nell'esecuzione dei lavori, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto, secondo le disposizioni di legge vigenti, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.

16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 11 della presente ordinanza, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione. Il soggetto attuatore può altresì agire in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III.

17. In relazione agli interventi di cui alla presente ordinanza, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

18. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti attuatori, qualora dimostrino l'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure ad evidenza pubblica ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021.

19. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del Titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al comma 4.

20. In ordine alla verifica di congruità della spesa di acquisto di aree e immobili di delocalizzazione da parte dell'Erap sono adottati i massimali dell'edilizia residenziale pubblica in vigore ai sensi della DGR Marche n. 1499/2006 «Aggiornamento limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (nuovo regime) - giugno 2022». In tal caso non è richiesta la verifica da parte di soggetti terzi della congruità del costo di acquisto.

Art. 12.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, che possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione è comunque adottata.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi.

Art. 13.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo e ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. I soggetti attuatori, sentito il sub-Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 14.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario straordinario un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del Comune di Pioraco, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub-Commissario, e composto da:

a) sub-Commissario;

b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato;

c) sindaco di Pioraco o suo delegato;

d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;

e) un rappresentante della soprintendenza dei beni culturali.

2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 8.305.282,00 di cui euro 6.614.216,02 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità ed euro 1.691.065,98 a valere sulle somme già finanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 257

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00541

ORDINANZA 31 dicembre 2022.

Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021. (Ordinanza speciale n. 42).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i *sub* Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE) che costituiscono il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare;

Visto il testo unico della ricostruzione privata;

Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati, ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle macerie coordinando le attività pubblica e privata;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici e nelle frazioni dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della urgenza e della particolare criticità, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020 poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti e comportano necessariamente la gestione delle macerie, nonché lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle stesse e degli inerti edilizi eventualmente anche nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Ritenuto, tuttavia, alla luce delle istanze pervenute dai privati relative all'implementazione dei programmi di demolizione, di favorire la partecipazione degli stessi tramite forme di pubblicità idonee, anche mediante avviso pubblico, al fine di coordinare gli interventi previsti nei programmi di demolizione con quelli su base volontaria;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Ritenuto necessario, nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, prevedere che in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione

pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i soggetti attuatori della ricostruzione pubblica e i soggetti coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i *sub* Commissari designati, possano stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di sistemi e attrezzature per il coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati, prevedendo la copertura degli oneri, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei *sub* Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» istituito dal comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;

Considerato che la prima fase dell'intervento concernente gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza in quanto propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fasi di ricostruzione, di talché si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi dell'affidamento diretto dei necessari interventi, nonché della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità previste dalla presente ordinanza;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ostano ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto necessario prevedere, per gli interventi di ricostruzione della Chiesa del SS Crocifisso, finalizzato alla rimodulazione degli importi in ragione degli approfondimenti effettuati in merito alla proprietà degli edifici, come risultante dalla relazione del *sub* Commissario;

Considerato che dalla relazione del *sub* Commissario emerge altresì che:

1. la ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi, nonché della realizzazione dei sotto-servizi e della viabilità;

2. la natura degli interventi di carattere propedeutico rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo delle frazioni;

3. la demolizione degli edifici, la rimozione delle macerie e la realizzazione dei sotto-servizi sono opere prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dell'intero edificato nonché per consentire la piena funzionalità dei sotto-servizi e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni;

4. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunità, propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuità della ricostruzione;

5. tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Vista la richiesta del Comune di Amatrice di emanazione di un'ordinanza speciale in deroga per la celere attuazione del rifacimento dei sotto-servizi ed il ripristino delle infrastrutture nelle frazioni;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto di individuare, per l'intervento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'Ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale e in continuità con quanto disposto dall'ordinanza n. 2 del 2020 relativa alla ricostruzione del Comune di Amatrice;

Ritenuto opportuno individuare quale soggetto attuatore per la gestione delle macerie e la realizzazione dei sotto-servizi nelle frazioni del Comune di Amatrice, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, che presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e per la gestione delle macerie;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di realizzazione dei sotto-servizi e opere di urbanizzazione nelle frazioni del Comune di Amatrice, gli interventi relativi alla gestione delle macerie, e la rimodulazione finanziaria di alcuni interventi già ricompresi nell'ordinanza n. 2 del 2021, come meglio dettagliato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che, dall'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e dal *sub* Commissario, è emerso che per la realizzazione delle opere nelle frazioni di cui alla presente ordinanza è stimato l'importo di euro 58.028.279,00, parzialmente finanziato, per euro 25.153.823,00, all'interno delle risorse

stanziate con l'ordinanza 129 del 2022, come risultante dalla relazione allegato 1 alla presente ordinanza;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30 dicembre 2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 , il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto, di ripristino e realizzazione dei sotto-servizi e di ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei cimiteri nel capoluogo e in 35 frazioni del Comune di Amatrice, danneggiate dagli eventi sismici. I suddetti interventi, singolarmente identificati e meglio descritti, anche con il relativo cronoprogramma e sue modalità di aggiornamento, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in trentaquattro frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 36.414.250,00;

b) quindici interventi per il ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Castello, Santa Giusta, Patarico - Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 10.600.000,00;

c) trentadue interventi per il per il rifacimento, l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture viarie o opere di sostegno in trentacinque frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 8.614.029,00;

d) cinque interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggia, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 2.400.000,00;

per un importo totale pari a euro 58.028.279,00, di cui euro 25.153.823,00 già finanziato con ordinanza n. 129 del 2022.

2. Gli interventi di cui al comma 1, indicati quali prioritari dal Piano Straordinario di Ricostruzione, approvato con delibera consiliare del Comune di Amatrice n. 79 del 5 dicembre 2022, presentano carattere di criticità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto costituiscono interventi preliminari e prodromici alla ricostruzione pubblica e privata dei borghi e degli abitati delle frazioni e risultano determinanti per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione migliorandone la qualità della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attività economiche e produttive.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio

4. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali e in continuità con quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 2021 relativa alla ricostruzione del Centro storico del Comune di Amatrice, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.

5. Le attribuzioni ed i compiti affidati al sub Commissario sono le medesime di quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro storico del Comune di Amatrice» ed in particolare all'art. 3 di detta ordinanza speciale.

6. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza è affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la suddetta ordinanza speciale n. 2/2021 all'art. 11.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'USR Lazio è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Lazio è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentirne la gestione diretta.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera, nel rispetto del codice dei contratti pubblici, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 8 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021.

4. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del *sub* Commissario.

5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 7, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio e la definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi di cui all'art. 1, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub* Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il sub-commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Disposizioni per l'attuazione degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 8 «Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi pubblici» ed all'art. 9 «Conferenza dei servizi speciale».

2. Il soggetto attuatore, per l'attuazione di specifici interventi di cui alla presente ordinanza che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore può, ove necessario, procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

4. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più frazioni, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

5. In ragione della inderogabile necessità di garantire il coordinamento nella realizzazione dei sotto-servizi indispensabili alla ripresa della città di Amatrice, il sub-Commissario può adottare disposizioni cogenti nei confronti di soggetti pubblici gestori di reti di sotto-servizi pubblici.

Art. 6.

Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie

1. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, l'USR Lazio è individuato quale soggetto attuatore della rimozione delle macerie già presenti nel Comune di Amatrice e delle sue frazioni.

2. La gestione delle macerie è orientata ai criteri dell'economia circolare volti al rafforzamento del riutilizzo, alla prevenzione, riciclaggio e recupero. A tal fine, nel rispetto dei vigenti piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui all'art. 28, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, nonché della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, l'USR Lazio ha facoltà? di provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti e dell'eventuale sito temporaneo, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, ove effettuare la selezione delle macerie al fine di facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, potendo prevedere di destinare la materia prima seconda al ripristino ambientale delle cave dismesse o abbandonate; in alternativa, l'USR

Lazio può provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti, ovvero procedere alla gestione del materiale da costruzione e demolizione, nel rispetto e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla parte quarta, titolo I, capo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. I provvedimenti dell'USR Lazio che individuano i siti di deposito temporaneo e destinazione finale, in applicazione della facoltà di cui al precedente comma 2 costituiscono integrazioni ai piani di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. I siti di deposito individuati possono essere utilizzati anche per lo stoccaggio delle macerie del Comune di Accumuli.

5. Gli oneri necessari a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità? speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022.

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 2/2021

1. Al fine di pervenire alla ricostruzione della Chiesa del Santissimo Crocifisso nel centro storico di Amatrice, di cui all'art. 6 comma 3 numero 8 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, in ragione dell'appartenenza della medesima al Fondo edifici di culto, il Commissario straordinario stipula apposito accordo con il Fondo edifici di culto al fine di assicurare il finanziamento già previsto nell'ordinanza speciale n. 2 del 2021. Nelle more della sottoscrizione dell'accordo il *sub* Commissario adotta ogni utile iniziativa volta al coordinamento dell'attività progettuale necessaria alla realizzazione dell'intervento.

2. All'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021 e con ordinanza n. 117 del 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in ragione della necessità di adeguare l'importo già previsto alle risultanze tecniche emerse in fase di progettazione ed all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza n. 126/2022:

1) all'art. 6, comma 2, numero 1, l'importo «euro 2.363.242,62» è sostituito dal seguente «euro 2.699.626,14»;

2) all'art. 6, comma 2, numero 3, l'importo «euro 5.162.702,62» è sostituito dal seguente «euro 6.600.898,12»;

3) all'art. 6, comma 2, numero 4, l'importo «euro 2.045.162,00» è sostituito dal seguente «euro 3.860.885,36»;

4) all'art. 6, comma 2, numero 8, l'importo «euro 1.560.478,44» è sostituito dal seguente «euro 3.035.000,00»;

5) all'art. 6, comma 3, numero 4, l'importo «euro 1.814.519,14» è sostituito dal seguente «euro 2.358.874,88»;

6) all'art. 6, comma 3, numero 5, l'importo «euro 2.846.455,24» è sostituito dal seguente «euro 4.067.244,26»;

7) all'art. 6, comma 3, numero 7, l'importo «euro 1.087.939,57» è sostituito dal seguente «euro 1.120.000,00»;

b) in ragione dell'appartenenza della Chiesa del Santissimo Crocifisso al Fondo edifici di culto, il numero 8 del comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente «8) Chiesa del Santissimo Crocifisso, di cui è autorizzata la sola progettazione per un importo massimo di euro 220.000,00» e l'importo già stanziato pari a euro 3.324.385,20 viene definanziato per euro 3.104.385,30. L'USR Lazio rendiconta le spese già sostenute e sospende ogni attività nelle more della definizione degli atti d cui al comma 1;

c) in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice, anche in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale ed all'intervento di rigenerazione urbana previsto nell'area dell'*ex* cinema Garibaldi e come stabilito in esito alla Conferenza di servizi speciale del 21 aprile 2022 relativa alla «Viabilità di servizio (*ex* Cinema - Chiesa Ottagonale)», dopo numero 5 del comma 2 dell'art. 6 è inserito il seguente paragrafo «5-*bis*) Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato euro 6.000.000,00»;

d) in ragione delle mutate esigenze connesse alla rigenerazione degli spazi pubblici aperti del nuovo tessuto urbano del centro storico di Amatrice ed alla rivalutazione complessiva delle funzioni sociali, culturali e aggregative degli edifici pubblici in corso di ricostruzione nel centro storico, come dettagliato nella relazione istruttoria allegato 1 alla presente ordinanza:

1) il numero 2 del comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente «2) Realizzazione di uno spazio aperto pubblico nel sedime dell'*ex* chiesa di San Giovanni, importo stimato euro 1.223.177,78»;

2) il numero 3 del comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente «3) Centro culturale per spazi espositivi e laboratori d'artista (*ex* chiesa di San Giuseppe), importo stimato euro 3.319.880,10»;

3) il numero 6 del comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente «6) Giardino della memoria e del ricordo con edificio pubblico polifunzionale (*ex* cinema teatro G. Garibaldi), importo stimato € 4.370.930,79»;

Art. 8.

Presidio di qualità della ricostruzione

1. Al fine di favorire la qualità degli interventi della ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza ed all'ordinanza speciale n. 2 del 2021, considerata la necessità di garantire un'uniforme e chiara leggibilità tipologica ed architettonica all'interno del centro storico del Comune di Amatrice, è istituito il Presidio di qualità della ricostruzione.

2. Il Presidio di qualità della ricostruzione è composto da:

a) il *sub* Commissario o un suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco del Comune di Amatrice o suo delegato;

c) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio o suo delegato;

d) un componente tecnico designato dal sindaco del Comune di Amatrice;

e) un componente tecnico designato dal direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio;

f) un componente tecnico indicato dal Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

3. Il Presidio di qualità della ricostruzione ha il compito di verificare nell'ambito dello sviluppo della progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Amatrice il rispetto dei caratteri architettonici tipici o peculiari, la coerente riproposizione o reinterpretazione degli stessi e la definizione di tutti gli elementi concorrenti alla caratterizzazione delle facciate, fornendo indicazioni prescrittive e raccomandazioni.

4. Il recepimento delle indicazioni fornite dal Presidio di qualità della ricostruzione è verificato dal comune in fase di rilascio del parere di conformità urbanistica e dall'USR in fase di rilascio del decreto di concessione del contributo.

Art. 9.

Cronoprogramma della ricostruzione del centro storico

1. Al fine di garantire la celere e ordinata ricostruzione del centro storico di Amatrice, è approvato il cronoprogramma della ricostruzione contenuto nella relazione del *sub* Commissario di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e l'effettivo recupero del centro storico di Amatrice nonché al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione garantendo la sicurezza e l'incolumità pubblica, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui al comma 1, il Commissario straordinario, o su sua delega il sub-Commissario, può, sentito il comune, sostituirsi al proprietario inerte nell'esercizio delle facoltà previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo, nei casi e secondo le modalità definite dal presente articolo.

3. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 può essere esercitato quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) sia necessaria l'integrale ricostruzione della forma *urbis* attraverso un intervento integrato tale da richiedere il coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio e degli edifici facenti parte del tessuto residenziale, sia pubblico che privato, contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero, articolato per fasi;

b) sia necessario intervenire, stante il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della città e determinare altresì le modalità di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) sia necessario procedere alla ricostruzione tramite un intervento unitario di ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici sia privati, quali vie e piazze, piani fondazionali e aree pertinenziali, stante la reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione, sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione;

d) vi sia un ingiustificato ritardo dell'intervento di ricostruzione di un edificio privato che non consenta la prosecuzione ordinata e progressiva della ricostruzione complessiva del centro storico nel rispetto del cronoprogramma di cui al comma 1.

4. Nei casi indicati nel comma 2, quando l'inerzia dei proprietari o dei soggetti aventi titolo al contributo e la conseguente mancata o ritardata realizzazione dei necessari interventi su uno o più edifici impedisca od ostacoli l'avvio del programma unitario di ricostruzione del centro storico e comunque l'avvio dei lavori per la ricostruzione, anche riguardo agli adempimenti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riferimento all'adesione e alla partecipazione da parte dei privati, il Commissario intima, ai sensi dell'art. 21-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di riparazione o ricostruzione fissando un termine, decorso il quale provvede in via sostitutiva agli interventi edilizi e a ogni altro adempimento che si renda necessario.

5. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4 il Commissario può altresì attivare i poteri previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

6. Alle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi sostitutivi previsti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto nell'art. 7 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata».

7. La progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante i poteri sostitutivi previsti dal presente articolo è effettuata nel regime pubblicistico secondo le modalità e le procedure semplificate previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021.

8. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante i poteri sostitutivi previsti dal presente articolo il Commissario può avvalersi di soggetti individuati con proprio decreto, che vi provvedono sulla base di un apposito accordo.

9. Nei casi di cui al presente articolo per cui si provvede a decurtare il contributo spettante al privato inerte fino ad integrale recupero di quanto speso a valere sulle risorse della ricostruzione pubblica per l'intervento sostitutivo necessario e urgente.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 68.661.885,73, di cui euro 10.633.606,73 per maggiori relativi agli interventi già finanziati con l'ordinanza speciale n. 2 del 2021 e euro 58.028.279,00 per gli interventi previsti all'art. 1 nelle frazioni del Comune di Amatrice. La spesa per i suddetti interventi, trova copertura quanto a euro 25.153.823,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022; l'ulteriore spesa, quantificata complessivamente in euro 43.288.062,73 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 6 tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 275

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00542

ORDINANZA 31 dicembre 2022.

Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino. (Ordinanza speciale n. 43).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazio-

ni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito

alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota n. 16781 del 3 giugno 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Norcia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi;

Considerato che il Comune di Norcia è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

Vista la delibera consiliare n. 24 del 26 aprile 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di Campi Alto e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016;

Vista la delibera consiliare n. 31 del 21 maggio 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato la proposta di individuazione delle Opere prioritarie strategiche della Frazione di Castelluccio redatta ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Vista la delibera consiliare n. 46 del 29 settembre 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di San Pellegrino e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016;

Vista la delibera consiliare n. 1 del 14 marzo 2022 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di Castelluccio di Norcia e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016;

Preso atto che il Piano attuativo relativo alla Frazione di San Pellegrino è un piano finalizzato alla ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree edificate, il mantenimento delle aree e degli spazi aperti tra i tre nuclei insediativi, la riqualificazione dello spazio pubblico, alla promozione della valorizzazione delle aree verdi, al miglioramento della viabilità interna e delle aree di sosta, al potenziamento dei collegamenti pedonali e ciclabili, nonché della viabilità storica minore, a favorire l'insediamento di funzioni artigianali compatibili e di qualità, integrati tipologicamente nella residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi derivanti da volumi agricoli o arredi urbani incongrui, alla valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed agrario;

Considerato che le caratteristiche dei detriti nella frazione di San Pellegrino non consentono il pieno recupero del materiale e occorre definire pertanto le modalità per la ricostruzione privata;

Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalle relazioni del sub-Commissario allegate alla presente ordinanza di cui costituiscono parte integrante All. 1) e All. 2) ed elenco degli interventi, Borgo di Castelluccio Di Norcia, All. C;

Considerato che dalle citate relazioni emerge che i borghi di Campi Alto e San Pellegrino hanno subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosità tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso delle viabilità comunale prossima all'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identità urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del borgo;

Considerato che dalle relazioni del sub-Commissario emerge che gli interventi sono connotati da un forte interesse pubblico e che pertanto appare necessario agire in direzione della ricostruzione pubblica dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino, come assentito anche dal Comune di Norcia e dall'USR Umbria nel corso dell'istruttoria congiunta di cui alle citate relazioni;

Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nelle delibere di consiglio comunale approvate dal Comune di Norcia nn. 24/2021, 31/2021, 46/2021, 1/2022, e delle relazioni del sub-Commissario:

è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;

a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino;

atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della *forma urbis* dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di borgo sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualità della vita;

risulta necessario per il borgo di Campi Alto operare un intervento integrato unitario, che permetta un coordinamento della ricostruzione privata;

la ricostruzione del borgo di San Pellegrino risulta particolarmente complessa in quanto in quanto una parte della località si trova su una coltre di materiali detritici di conoide alluvionale / falda detritica che in fase sismica determina amplificazioni dinamiche locali, oltreché ad effetti di bordo dovuti alla collocazione geografica della località, inoltre dei 140 edifici adibiti a edilizia residenziale 99 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 33 in cemento armato e 8 utilizzando altri materiali, quali acciaio, legno o altro ed è pertanto necessario fornire indirizzi in merito alla tipologia di muratura da alle modalità della ricostruzione privata;

risulta necessario per il borgo di Castelluccio di Norcia disciplinare la «fase 2» di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'art. 1 dell'dell'Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia» relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico;

Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore dell'intervento di ricostruzione della frazione di Campi Alto il costituendo consorzio in cui risultano partecipi tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione del borgo storico, al fine di realizzare la ricostruzione in maniera unitaria e coordinata;

Considerato che risulta opportuno affidare al consorzio la riattivazione della viabilità necessaria all'attivazione dei cantieri e la realizzazione delle opere di sostegno essendo le stesse propedeutiche e funzionali all'intervento unitario di ricostruzione privata del borgo storico di Campi alto, inserendo i relativi oneri nel calcolo del contributo spettante;

Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore dell'intervento di ricostruzione del borgo di San Pellegrino l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) dell'Umbria in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali;

Ritenuto opportuno, in ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Umbria quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di indirizzo della ricostruzione nel borgo di San Pellegrino, fermi restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento del sub-Commissario;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino del Comune di Norcia e la «fase 2» di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia».

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

Art. 2.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di sistemazione, di accessibilità e di urbanizzazione primaria nella frazione di Campi Alto, in Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Norcia e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Umbria:

a) interventi funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata del borgo, necessari alla cantierizzazione dell'edificato o strutturalmente connessi agli edifici:

1. Rimozione delle macerie su suolo pubblico e demolizione dei residui fabbricati pericolanti su aree pubbliche, anche con allestimento di aree di stoccaggio temporaneo;

2. Ripristino delle viabilità di accesso al nucleo abitato;

3. Opere di urbanizzazione primaria - viabilità interna al borgo e spazi pubblici aperti;

4. Opere di urbanizzazione primaria - Predisposizione delle reti dei sottoservizi;

5. Chiesa Santa Maria di Piazza (Chiesa della Madonna della Misericordia);

6. Oratorio del SS Sacramento (ex Chiesa Confraternita del Sacramento);

7. Oratorio di San Michele Arcangelo (ex Chiesa dell'Oratorio);

8. La copertura finanziaria di detti interventi è disciplinata dal successivo art. 8.

b) interventi di completamento della ricostruzione pubblica e privata o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali:

9. Indagini geologiche, monitoraggio e opere di stabilizzazione dei versanti, per un importo pari a euro 1.237.000,00;

10. Completamento funzionale del ripristino definitivo delle viabilità di accesso al nucleo abitato, per un importo pari a euro 6.215.000,00;

11. Completamento delle urbanizzazioni, viabilità interne e sottoservizi, per un importo pari a euro 7.100.000,00, di cui euro 3.000.000,00 già finanziati con ordinanza n. 129 del 2022;

12. Ripristino delle mura urbiche, della Torre nord est e delle porte di accesso, per un importo pari a euro 12.458.610,00;

13. Chiesa Sant'Andrea, per un importo pari a euro 4.000.000,00, di cui euro 1.100.000,00 già finanziati con Ordinanza n. 105 del 2020 e euro 2.900.000,00 da finanziare con successiva ordinanza.

2. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di sistemazione, di accessibilità e di urbanizzazione primaria nella frazione di San Pellegrino, in Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Norcia e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Umbria:

1. Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Pellegrino, per un importo pari a euro 1.000.000,00, già finanziati con ordinanza n. 109 del 2020;

2. Opere di urbanizzazione, viabilità e sottoservizi, per un importo pari a euro 7.210.000,00, di cui euro 3.000.000,00 già finanziati con ordinanza n. 129 del 2022.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutti il centro storico e concernono opere che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 risultano connotati da particolare urgenza e criticità, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi evidenziati dalla relazione del sub-Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Norcia e l'USR Umbria, parte integrante della presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Umbria e dal sub-Commissario, nell'Allegato n. 1 e 2 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.

6. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera b, punto 11, relativo al ripristino delle mura urbiche, di importo preventivato complessivo pari a euro 12.458.610,00, al fine di definire puntualmente le opere e le lavorazioni necessarie anche in relazione al nesso di causalità del danno con gli eventi sismici, con la presente ordinanza si dispone di procedere alla sola progettazione. Allo scopo, per il finanziamento della progettazione, si dispone uno stanziamento di euro 1.000.000,00.

Art. 3.

Principi generali di coordinamento

1. La ricostruzione delle frazioni di Campi Alto e San Pellegrino è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

Art. 4.

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata delle frazioni di Campi Alto e San Pellegrino, e dell'avvio della seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia come da ordinanza n. 18, il sub-Commissario, l'USR e il Comune adottano ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a) l'USR provvede alla supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato ed è individuato quale soggetto attuatore degli interventi pubblici;

b) il Comune contribuisce alla ricostruzione con le attività indicate all'art. 8 della presente ordinanza e con tutte le attività riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei Consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016;

3. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.

Art. 5.

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi oggetto della presente ordinanza nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a. cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b. coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c. indice e presiede la conferenza di servizi speciale;

d. provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

e. assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f. approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione dei centri storici di Campi Alto e San Pellegrino, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g. monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016;

h. monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il Comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi.

Art. 6.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'USR della Regione Umbria è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numeri 8, 9, 10 e 11, e per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, numero 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Umbria è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. In ragione della continuità delle azioni di attuazione, per l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, n. 1, la Regione Umbria è confermata quale soggetto attuatore, idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale 110 del 2020.

4. In ragione della continuità delle azioni di attuazione, per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numero 12, l'Arcidiocesi Spoleto-Norcia è soggetto attuatore ai sensi dell'ord. 105 del 2020 e vi provvede con le risorse stanziate con la medesima ordinanza così come integrata dall'ordinanza n. 132 del 2022.

5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 7.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore di cui all'art. 6, comma 1 può operare una struttura coordinata dal sub-Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 8.

Disposizioni relative alla ricostruzione di Campi Alto di Norcia

1. Al fine di attuare una ricostruzione in maniera unitaria e coordinata dell'intero borgo storico di Campi e coniugare la realizzazione di opere pubbliche e private nell'agglomerato urbano caratterizzato da vicoli stretti in gran parte ricoperti dalle macerie private, con evidenti difficoltà di consentire più cantieri in aree limitate, è costituito ai sensi della normativa vigente un Consorzio, tra tutti i consorzi già costituiti, che provvede all'esecuzione dei necessari lavori e opere di ripristino.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 provvede alla ricostruzione del centro storico anche per tramite di intervento unitario, ove opportunamente articolato in lotti unitari, realizzando i lavori e le opere di ripristino dell'edificato e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, che troveranno copertura finanziaria secondo quanto disposto al successivo comma 7.

3. Per la rimozione delle macerie private su suolo pubblico, il Consorzio di cui al comma 1 redige un programma di rimozione delle macerie proponendo anche l'individuazione degli edifici che tecnicamente necessitano di demolizione, ivi compresi eventualmente quelli attualmente sostenuti dalle macerie, e lo sottopone entro trenta giorni dalla presente ordinanza all'USR Umbria che, sentito il Comune, lo approva nei successivi quindici giorni. Il Programma comprende altresì gli interventi necessari al ripristino e alla sistemazione della viabilità di accesso necessaria alla cantierizzazione dell'area.

4. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, il Consorzio provvede alla rimozione delle macerie incombenti nel suolo pubblico su cui insistono gli edifici privati

da ricostruire e, su delega del Comune, al connesso ripristino e sistemazione della viabilità di accesso necessaria alla cantierizzazione dell'area.

5. Ai sensi della normativa vigente nel costo degli interventi per la ricostruzione degli edifici privati del borgo di Campi Alto sono considerati ammissibili gli oneri di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario, nonché ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche. A tal fine il Consorzio di cui al comma 1 provvede a definire, dopo la presentazione della SCIA per demolizioni, il cronoprogramma per la ricostruzione privata.

6. Il Consorzio provvede altresì alla ricostruzione delle opere di sostegno interferenti o strutturalmente connesse all'edificato sulla base della normativa vigente. A tal fine, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto da parte del Consorzio, il Comune, riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento, provvede all'autorizzazione preventiva del progetto e autorizza con permesso di costruire convenzionato la ricostruzione degli edifici costituenti il compendio immobiliare.

7. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico del contributo spettante per la ricostruzione con un incremento del costo parametrico come stabilito dalla normativa commissariale vigente. È in ogni caso applicabile, a tutti gli edifici ricompresi nel borgo di Campi Alto, l'incremento del costo parametrico del 10% per la demolizione e la rimozione delle macerie e per gli interventi a tale fine connessi. Ai fini dell'attuazione dell'intervento unitario sono sempre fruibili, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, gli incentivi fiscali di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.

8. In caso di mancata costituzione del Consorzio di cui al comma 1, la ricostruzione del borgo di Campi Alto procederà secondo le norme vigenti per la ricostruzione pubblica e privata. Le opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a saranno realizzate nell'abito dei relativi interventi di completamento previsti all' lettera b dello stesso comma.

Art. 9.

Disposizioni relative alla ricostruzione delle chiese in Campi Alto di Norcia

1. In considerazione dell'interesse pubblico connesso alla celere ricostruzione del borgo di Campi Alto il Consorzio di cui all'art. 7, comma 1 provvede, nell'ambito del Programma di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche alla rimozione delle macerie della Chiesa di S. Andrea che incombono sulla strada contermine agli edifici del Consorzio medesimo.

2. Al fine di provvedere alla ricostruzione della chiesa di S. Maria in Piazza e degli Oratori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, punti 5, 6 e 7, che si trovano all'interno di aggregati edilizi privati, il Consorzio di cui all'art. 7, comma 1 procede alla ricostruzione dell'intero aggregato edilizio, su delega della Diocesi e previa approvazione del progetto da parte della stessa. Agli oneri relativi alla ricostruzione dell'aggregato si provvede in a valere sui contributi spettanti per la ricostruzione privata e, limitatamente alle parti d'opera relative agli edifici della Diocesi, sulla contabilità speciale per la ricostruzione.

Art. 10.

Disposizioni relative alla ricostruzione di San Pellegrino di Norcia

1. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dal PUA, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'USR Umbria è individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il Comune ed il sub-Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'USR Umbria, in raccordo con il Comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare:

a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attività di ricostruzione privata partendo dalle attività relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;

b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;

d) in coerenza con le attività di cui alla lettera *b)*, autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attività di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizio-

ni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub-Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.

3. Con riferimento agli interventi prioritari, il Comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.

4. In ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni ove prevista la ricostruzione dell'edificato della frazione di San Pellegrino, l'USR Umbria, sentito il sub-Commissario ed il Comune, è autorizzato a fornire indirizzi prescrittivi in merito alla tipologia dei più idonei sistemi costruttivi da utilizzare nella ricostruzione privata.

Art. 11.

Avvio della «fase 2» di cui all'art. 1, comma 5, lettera b dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Norcia e relativi all'accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, è autorizzata la ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti comprendenti sia le strutture fondali degli edifici pubblici e privati, sia le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, da attuarsi con la disciplina prevista dalla stessa ordinanza speciale citata.

2. All'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Castelluccio di Norcia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in ragione della necessità di realizzare una struttura fondale unitaria che consenta la completa sicurezza sismica dell'edificato posto sui terrazzamenti del borgo l'art. 3, comma 2, lettera a, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente intervento:

«9. Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a euro 3.822.000,00;»

b) in ragione della necessità di adeguare l'importo già previsto all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza 126/2022:

1) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 3, l'importo «euro 2.734.500,00» è sostituito dal seguente «euro 3.281.400,00»;

2) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 4, l'importo «euro 4.946.250,00» è sostituito dal seguente «euro 5.935.500,00»;

3) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 5, l'importo «euro 4.747.740,00» è sostituito dal seguente «euro 5.697.288,00»;

4) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 6, l'importo «euro 1.510.420,00» è sostituito dal seguente «euro 1.812.504,00».

5) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 7, l'importo «euro 1.760.000,00» è sostituito dal seguente «euro 2.112.000,00».

6) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 8, l'importo «euro 165.825,00» è sostituito dal seguente «euro 198.990,00».

7) all'art. 3, comma 2, secondo capoverso l'importo «euro 15.864.735,00» è sostituito dal seguente «euro 22.859.282,00».

3. Per le stesse finalità e motivazioni di cui al comma 1, è altresì autorizzata la realizzazione degli interventi pubblici individuati all'art. 3, comma 2, lettera a, punti da 3 a 9, dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, per i quali con la stessa ordinanza è già stata autorizzata la progettazione.

4. Per consentire la progettazione delle opere pubbliche connesse agli interventi di ricostruzione privata al di fuori della piastra fondale della zona del cassero del Borgo, l'USR Umbria individua, d'intesa con il sub-Commissario, il termine entro il quale devono essere presentati i progetti degli interventi di ricostruzione privata al di fuori della piastra.

Art. 12.

Disposizioni comuni all'attuazione degli interventi

1. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

2. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

3. Salvo quanto disposto al precedente art. 6, per le demolizioni e la rimozione delle macerie si applica quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni acceleratorie previste dall'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 ed in particolare le previsioni di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede:

per la frazione di Campi Alto, quanto agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, con le modalità già descritte all'art. 8 della presente ordinanza; per gli interventi

di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numeri 8, 9 e 10 per un importo complessivo di euro 14.552.000,00: quanto a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse già stanziate con l'ordinanza 129 del 2022, quanto ad euro 11.552.000 a valere sulla contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, numero 11, si provvede alla copertura dell'importo di euro 1.000.000,00 per la sola progettazione degli interventi a valere sulla contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numero 12 trova già copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza;

per la frazione di San Pellegrino, quanto all'intervento di cui all'art. 2, comma 2, numero 1 trova già copertura finanziaria nell'ordinanza 109 del 2022, quanto all'intervento di cui all'art. 2, comma 2, numero 2, ammontante a euro 7.210.000,00: euro 3.000.000,00 trova già copertura con ordinanza 129 del 2022, euro 4.210.000,00 a valere sulla contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016;

per la frazione di Castelluccio di Norcia, l'intervento di cui all'art. 11, comma 2, lettera a, per un importo di euro 3.822.000,00 trova copertura nella contabilità speciale *ex* art. 4, decreto-legge n. 189/2016; gli interventi di cui art. 11, comma 2, lettera b, numeri da 1 a 6 ammontanti a euro 19.037.282,00 trovano copertura quanto ad euro 2.086.480,00 con le risorse già stanziate con l'ordinanza speciale n. 18 del 2021 e quanto ad euro 16.950.802,00 a valere sulla contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016.

Pertanto, l'importo totale che trova copertura con la presente ordinanza nella contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016 ammonta, sulla base di quanto sopra specificato, ad euro 37.534.802,00.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 273

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00543

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin».

Estratto determina IP n. 14 del 13 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Yasmin» 3 mg + 0,03 mg Filmomhulde Tabletten 3X21 Filmomhulde Tabletten dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 23827, intestato alla società Bayer B.V. Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht (Paesi Bassi) e prodotto da Bayer AG 13342 Berlino - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano.

Confezione:

YASMIN «0,03 mg/3mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 038950059 (in base 10) 154P5C (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 3 milligrammi di drospirenone e 0,030 milligrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone K25, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6.000, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Yasmin» «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C. : 038950059;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Yasmin» «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C. : 038950059;

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapentadolo Eg».

Estratto determina n. 45/2023 del 16 gennaio 2023

Medicinale: TAPENTADOLO EG

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300019 (in base 10);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300021 (in base 10);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300033 (in base 10);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300045 (in base 10);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300058 (in base 10);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300060 (in base 10);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300072 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300084 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300096 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300108 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300110 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300122 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300134 (in base 10);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300146 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300159 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300161 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300173 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300185 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300197 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300209 (in base 10);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300211 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300223 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300235 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300247 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300250 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300262 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300274 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300286 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300298 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300300 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300312 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300324 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300336 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300348 (in base 10);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300351 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300363 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300375 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300387 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300399 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300401 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300413 (in base 10);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria. A.I.C. n. 050300425 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: tapentadolo fosfato.

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti: Develco Pharma GmbH - Grienmatt 27 - 79650 Schopfheim - Germania.

Indicazioni terapeutiche

«Tapentadolo Eg» (tapentadolo) è indicato per il trattamento, negli adulti, del dolore cronico severo che può essere trattato in modo adeguato solo con analgesici oppioidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050300387 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 19,77. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 37,08;

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050300108 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,10. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,56;

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050300033 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,40. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,37;

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050300173 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 10,05. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,85;

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050300247 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 24,32;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister AI/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050300312 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,81. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,66.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tapentadolo Eg» (tapentadolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tapentadolo Eg» (tapentadolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00495

Rettifica dell'estratto della determina n. 848/2022 del 22 novembre 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen».

Estratto determina n. 46/2023 del 16 gennaio 2023

È rettificato nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 848/2022 del 22 novembre 2022, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Brufen», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2022.

Laddove è scritto:

BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 0039693041 (base 10) 15VBRK (base 32)"

leggasi:

BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 039693041 (base 10) 15VBRK (base 32)"

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00496

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viduka».

Estratto determina n. 48/2023 del 16 gennaio 2023

Medicinale: VIDUKA.

Titolare A.I.C.: IBN Savio S.r.l.

Confezione:

«0,15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048177012 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: calcifediolo.

Officina di produzione del principio attivo:

Carbogen Amcis B.V. - Nieuweweg 2a - 3901 BE Veenendaal - The Netherlands.

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti:

Savio Industrial S.r.l. - via Emilia n. 21 - 27100 - Pavia - Italia.

Indicazioni terapeutiche

«Viduka» (calcifediolo) è indicato negli adulti per il trattamento:

dell'osteomalacia nutrizionale (da carenza o malassorbimento), osteomalacia da anticonvulsivanti;

dell'osteoporosi con componente osteomalacica, e dell'osteoporosi post-menopausale;

dell'osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata;

dell'ipocalcemia da affezioni epatiche;

dell'ipoparatiroidismo idiopatico o post-operatorio;

della spasmofilia da carenza di vitamina D.

«Viduka» (calcifediolo) è indicato nei bambini per il trattamento:

dell'ipocalcemia del neonato, prematuro o immaturo;

dell'ipocalcemia da corticoterapia, da ipoparatiroidismo idiopatico, da anticonvulsivanti;

del rachitismo carenziale con ipocalcemia, rachitismo vitamino-resistente;

dell'osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«0,15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048177012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,42.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Viduka» (calcifediolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Viduka» (calcifediolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00497

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Doc».

Estratto determina n. 49/2023 del 16 gennaio 2023

Medicinale: RIVAROXABAN DOC.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651019 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651021 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651033 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651045 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651058 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: rivaroxaban.

Officine di produzione

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A. - P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area - Larisa - 41004 Grecia;

PharOS MT Ltd. - HF62X, Hal Far Industrial Estate - Birzebbugia - BBG 3000 Malta.

Indicazioni terapeutiche

«Rivaroxaban Doc» 2,5 mg compresse rivestite con film:

«Rivaroxaban Doc», somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (*acetylsalicylic acid*, *ASA)* o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati;

«Rivaroxaban Doc», somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease*, *CAD)* o arteriopatia periferica (*peripheral artery disease*, *PAD)* sintomatica.

«Rivaroxaban Doc» 10 mg compresse rivestite con film:

prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto.

«Rivaroxaban Doc» 15 mg compresse rivestite con film e «Rivaroxaban Doc» 20 mg compresse rivestite con film:

Adulti

Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età settantacinque anni, diabete mellito, pregresso*ictus* o attacco ischemico transitorio.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto.

Popolazione pediatrica

Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg (per il dosaggio da 15 mg)/ peso superiore a 50 kg (per il dosaggio da 20 *mg)* dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651019 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,15 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16;

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651021 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa: euro 6,13 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,49;

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651033 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,37 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,46;

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651045 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 25,72 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,24 – Nota 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ settantacinque anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio.»;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC – A.I.C. n. 049651058 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,15 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16 – Nota 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori

di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ settantacinque anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio»

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rivaroxaban Doc» (rivaroxaban) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory* praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Le indicazioni terapeutiche «Rivaroxaban Doc», somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, *ASA)* o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati» e «Rivaroxaban Doc», somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease, CAD)*» non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Condizioni e modalità di impiego

Per le indicazioni terapeutiche:

«Rivaroxaban Doc», somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano arteriopatia periferica (*peripheral artery disease, PAD)* sintomatica»

«Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto».

«Popolazione pediatrica:

Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg (per il dosaggio da 15 *mg)* / peso superiore a 50 kg (per il dosaggio da 20 *mg)* dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale.»:

prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162.

Per le indicazioni terapeutiche:

«Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ settantacinque anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio.»

«Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio»:

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Doc» (rivaroxaban) è la seguente:

per il dosaggio da 2,5 mg:

medicinale soggetto a ricetta medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti cardiologo, angiologo, chirurgo cardiovascolare e cardiochirurgo (RRL);

per il dosaggio da 10 mg:

per l'indicazione terapeutica «Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri o di specialisti - ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per il dosaggio da 15 mg e per il dosaggio da 20 mg:

per l'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ settantacinque anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio» medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per l'indicazione terapeutica «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg (per 15 mg)/ peso superiore a 50 kg (per 20 *mg)* dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della diretti-

va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00498

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Teva Italia.

Estratto determina n. 50/2023 del 16 gennaio 2023

Medicinale: CABAZITAXEL TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Teva B.V.

Confezione: «10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 050156013 (in base 10).

Composizione:

principio attivo cabazitaxel.

Officine di produzione

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pliva Croatia Ltd. - Prilaz baruna Filipoviea 25 - 10000 Zagreb – Croazia;

S.C. Sindan-Pharma S.r.l. - 11, lon Mihalache Blvd., Sector 1 - 011171, Bucharest – Romania.

Indicazioni terapeutiche

«Cabazitaxel Teva Italia» in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml – A.I.C. n. 050156013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.005,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.959,78.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cabazitaxel Teva Italia» (cabazitaxel) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabazitaxel Teva Italia» (cabazitaxel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del, pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00499

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sedaconda».

Estratto determina n. 58/2023 del 16 gennaio 2023

Medicinale: SEDACONDA.

Titolare A.I.C.: Sedana Medical AB.

Confezioni:

«100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 050035017 (in base 10);

«100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 050035029 (in base 10).

Composizione:

principio attivo isoflurano.

Officine di produzione

Rilascio dei lotti:

Piramal Criticai Care B.V - Rouboslaan 32 (ground floor) 2252 TR Voorschoten - Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche

«Sedaconda» è indicato per la sedazione di pazienti adulti che necessitano di ventilazione meccanica durante la terapia intensiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 050035017 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 050035029 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sedaconda» (isoflurano) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00500

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol».

Estratto determina IP n. 16 del 13 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning i dosepose 100 bustine dalla Norvegia con numero di autorizzazione 96-3528 - VNR 015461, intestato alla società Norgine Healthcare BV Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP - Amsterdam (Paesi Bassi) e prodotto da Sophartex, Rue du Pressoir, Vernouillet, France e da Norgine BV, Antonio Vivaldistraat, HP Amsterdam, the Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Medicinale: MOVICOL

Confezione e A.I.C.:.

«13.8 g - polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 043886035 (in base 10) 19V9GM (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo:

Macrogol 3350 13,125 g, sodio cloruro 0,3507 g, sodio idrogeno carbonato 0,1785 g, potassio cloruro 0,0466 g;

«Movicol» contiene anche aroma di lime e limone, e acesulfame potassico come dolcificante. L'aroma di lime e limone è costituito dai seguenti ingredienti: gomma di acacia, maltodestrina, olio di lime, olio di limone, citrale, acido citrico e acqua.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«13.8 g - polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 043886035

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

«13.8 g - polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 043886035.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio/economico/europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00501

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax».

Estratto determina IP n. 15 del 13 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ATARAX 25 mg comprimidos recubiertos con película 50 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 26308 - Codice nazionale 757427-9, intestato alla società UCB Pharma, S.A. Plaza De Manuel Gómez Moreno, s/n, Edificio Bronce, Planta 5 - 28020 Madrid e prodotto da UCB Pharma, S.A. Chemin Du Foriest - Braine L'Alleud B-1420 - Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano.

Medicinale: ATARAX

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 050199013 (in base 10) 1HVYH5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 25 mg di idrossizina dicloridrato

eccipienti: componenti del nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra - componenti del film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 [titanio diossido (E 171), ipromellosa (E 464), macrogol 400].

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lo Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 050199013;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 050199013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00502

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Approvazione della determina n. 13/2023, recante «Aggiornamento del codice di comportamento e adozione del piano per la parità di genere».

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale al *link*: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123406_725_1.html è pubblicata la determinazione n. 13/2023 del 18 gennaio 2023 recante «Aggiornamento del codice di comportamento e adozione del piano per la parità di genere» dell'Agenzia per l'Italia digitale.

23A00640

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 1 del 17 gennaio 2023. L'impresa ha riconsegnato un punzone per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. Il punzone è stato deformato nella sede legale dell'impresa in Noventa di Piave in Via Calnova 4 alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
373 VE	Laboratorio orafo Di Battistella Fabio	Noventa di Piave

Punzoni » Elenco Punzoni restituiti dall'impresa

n. 1 punzone	Incavo 9 mm Tornito 08 Grandezza: 0,6 x 1,8 mm.

23A00544

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 2 del 17 gennaio 2023. L'impresa ha riconsegnato sei punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati ritirati per la successiva deformazione.

Marchio	Denominazione	Sede
30RO	Gioielli Diffusion Srl	Rovigo

Punzoni » Elenco Punzoni restituiti dall'impresa

n. 4 Punzoni	Diritto Tornito 08 Grandezza: 0,6 x 1,8 mm.
n. 2 Punzoni	Incavo 9mm Tornito 08 Grandezza: 0,6 x 1,8 mm.

23A00545

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 3 del 17 gennaio 2023. L'impresa ha riconsegnato n. 1 punzone per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. Il punzone è stato deformato in presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
333 VE	Arcagi SNC di Levorato Francesco e Levorato Alberto	Mestre
Punzoni >> Elenco Punzoni restituiti dall'impresa		
n. 1 Punzone - Diritto grandezza: 08x2,7 mm.		

23A00546

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 3 del 17 gennaio 2023. L'impresa ha presentato denuncia di smarrimento n. 1 punzone come da verbale 1DB21122022 del 21 dicembre 2022.

Marchio	Denominazione	Sede
333 VE	Arcagi SNC di Levorato Francesco e Levorato Alberto	Mestre
Punzoni >> Elenco punzoni smarriti dall'impresa		
n. 1 Punzone - Diritto Grandezza: 1,2 x 3,8 mm		

23A00547

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 19 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Claudio Perrella, Console onorario della Repubblica francese in Bologna.

23A00641

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente il decreto 23 dicembre 2022 di ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 dicembre 2022, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Friuli Venezia Giulia. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ - sezione «pubblicità legale».

23A00647

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo ai decreti direttoriali 16 e 25 gennaio 2023 recanti l'elenco delle imprese beneficiarie del buono destinato a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

Con decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 e 25 gennaio 2023, è stata disposta la concessione del «buono fiere», previsto dall'art. 25-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e assegnato secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 2022, alle imprese elencate nell'allegato 2 del decreto direttoriale 20 dicembre 2022, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2022, per le quali le attività istruttorie si sono concluse con esito positivo.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, i testi integrali dei decreti sono consultabili nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mise.gov.it/

23A00648

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-029) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100230204

€ 1,00